

ODG
N. 1751

Valorizzazione delle cave dismesse a fini energetici

Presentato dal Consigliere regionale:

BONGIOANNI PAOLO (primo firmatario) 18/12/2023

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 18/12/2023

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

Oggetto: Valorizzazione delle cave dismesse a fini energetici rinnovabili solare e fotovoltaico.

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.199\2021"*Attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", "nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo anche le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento."*

Con l'introduzione del decreto legge13\2023, convertito in legge 41\2023 sono state semplificate le procedure di installazione in PAS(procedura abilitativa semplificata) per gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva e commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per i quali l'autorità avesse attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo connessi in media o alta tensione.

Il comma 3-quinquies dell'articolo 7 del decreto legge 50\2022, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, disciplina l'installazione di impianti solari fotovoltaici di potenza sino a 10 Mw in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione. Tali impianti sono sottoposti al regime amministrativo della PAS, compresi quelli collocati in modalità flottante negli invasi idrici di cave in esercizio.

RILEVATO CHE

In base alle norme di attuazione tecniche del piano regionale per le attività estrattive (PRAE), agli articoli 17 e 18 sono disciplinate le modalità per la esecuzione di impianti fotovoltaici in cave dismesse. In base all'articolo 18 , per gli impianti solare fotovoltaico nei laghi di cava "*sono istruibili i progetti di impianti fotovoltaici c.d. "flottanti" o "galleggianti" localizzati nei bacini di cava o lotti o porzioni di bacino di cava non suscettibili di ulteriore sfruttamento, in cui a seguito delle attività estrattive si sia formato un invaso idrico"*, compresi gli ambienti inseriti nella rete Natura 2000 e nel sistema regionale delle aree protette, pur con più vincoli che prevedono, ad esempio, il divieto di installazione in bacini d'acqua con profondità inferiore a 3 metri o una distanza minima dalle sponde di almeno 20 metri.

VISTO CHE

Ad oggi, l'articolo 30 della legge regionale 23\2016 in materia di cave prevede, in ambito di recupero ambientale, *“prioritariamente:*

a) la sistemazione idrogeologica, intesa come modellazione dei terreni atta a evitare frane o ruscellamenti e misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;

b) il risanamento paesaggistico, inteso come ricostituzione dei caratteri generali, ambientali e naturalistici dell'area, in rapporto con la situazione preesistente e circostante, attuato sia mediante un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti, sia mediante il riporto dello strato di terreno vegetale preesistente, eventualmente integrato, seguito da semina e dalla messa a dimora di specie vegetali adatte alle condizioni stazionali;

c) la restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli analoghi a quelli precedentemente praticati, anche se con colture diverse.”

CONSIDERATO CHE

I sistemi di fotovoltaico in cava sono una soluzione ottimale di produzione dell'energia, con evidenti ricadute positive sia sul piano economico che ambientale come le seguenti:

- 1) riqualificazione territoriale;
- 2) compensazione ambientale;
- 3) produzione energia rinnovabile;
- 4) riduzione del consumo di suolo vergine o agricolo;
- 5) possibilità di compensare gli investimenti in fotovoltaico con progetti di rinaturalizzazione di altre aree degradate o molto antropizzate.

Considerato che il fotovoltaico in cava dismessa consente di non utilizzare ulteriore suolo agricolo e promuove il recupero di ambienti altrimenti improduttivi, è necessario, considerando la vastità del territorio regionale, promuovere interventi di semplificazione e di modifica dell'articolo 30 della legge regionale attuale in materia di cave, che, assieme ai portatori di interesse e gli enti locali, punti al recupero a fini energetici delle cave dismesse, al fine di aumentare la produzione di energia pulita regionale.

II CONSIGLIO REGIONALE impegna la GIUNTA a:

- 1) In concerto con gli enti locali e tramite un processo di ascolto con i portatori di interesse nel settore delle energie rinnovabili, promuovere una ulteriore semplificazione amministrativa, urbanistica e legislativa ai fini del recupero delle cave dismesse o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale ai fini energetici, con il sostegno alla installazione di strutture fotovoltaiche o solari in tali ambienti, compresi gli impianti flottanti.
- 2) Promuovere vincoli meno stringenti per la installazione di strutture fotovoltaiche a ridotto impatto visivo nelle aree inserite nella rete Natura 2000 e nel sistema regionale delle aree protette, salvo fatto il rispetto degli impegni nazionali e comunitari in materia di tutela ambientale e del paesaggio.